



CIRCOLARE N° 13 DEL 21 MARZO 2011

SISTRI

A seguito degli incontri tenutisi a Roma presso il Ministero dell'Ambiente e a seguito di diverse indiscrezioni provenienti da fonti ufficiali si possono azzardare alcune supposizioni sull'introduzione del Sistri e sul Nuovo Testo Unico (D.Lgs. 205/2010).

MOVIMENTAZIONE SISTRI: se, come sembra da quanto emerso dalle indiscrezioni provenienti dai tavoli tecnici, la movimentazione effettuata sul Sistri prima dell'effettiva entrata in vigore del Sistema stesso verrà considerata di prova, i dati raccolti avranno esclusivamente un valore statistico. Nel momento di entrata in vigore del Sistema non vi sarà, quindi, la necessità di ricercare una coerenza tra la movimentazione inserita nel Sistri e quella che risulta dai Registri di C/S dei soggetti obbligati. In questo caso vi sarebbe solo la necessità di imputare nel sistema le giacenze presenti al 31 maggio 2011.

Non è invece noto se, al termine del 31 maggio, la movimentazione pregressa sarà anche cancellata, come accennato ai Tavoli Tecnici dell'Interoperabilità.

SOSPENSIONE MEZZI PRIVI DI BLACK BOX (art.212, comma 9 D.Lgs 152/2006): stando alle indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Ambiente sembrerebbe che la sospensione d'ufficio dei mezzi non dotati di apparecchiatura Black Box installata non avverrà prima del 1° giugno 2011, stante anche il suo carattere di fatto sanzionatorio che risulterebbe incomprensibile vista la proroga dell'efficacia del Sistema Sistri a partire da quella data.

DICHIARAZIONE MUD 2010. DISPONIBILE IL SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE

Sul sito ECOCERVED è possibile scaricare il software per la compilazione della dichiarazione rifiuti relativa al 2010, per chi volesse utilizzare ancora la vecchia modalità.

E' resa infatti disponibile anche la possibilità di eseguire la dichiarazione tramite i modelli disponibili sul portale SISTRI alla seguente pagina: **dichiarazione MUD 2010**

Ovviamente quest'ultima procedura, può essere utilizzata esclusivamente se è disponibile e funzionante la chiavetta USB.

ALBO GESTORI AMBIENTALI: AREA RISERVATA PER LE IMPRESE ISCRITTE

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali comunica l'esistenza di una nuova area riservata, dedicata alle imprese iscritte, disponibile all'indirizzo:

www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx

Ogni impresa potrà accedere ad alcuni servizi informativi tarati e personalizzati sulle proprie esigenze.

SISTRI. NUOVO SOFTWARE CHIAVETTA USB

Sul portale SISTRI è disponibile un nuovo aggiornamento del software del dispositivo USB che dovrebbe garantire una migliore funzionalità.

Le principali caratteristiche del nuovo software sono:

- velocizzazione della procedura di accesso al sistema ed in particolare del processo di firma;
- semplificazione della procedura per la configurazione delle impostazioni di rete;
- ottimizzazione dell'interfaccia grafica e miglioramento delle funzionalità di navigazione.

MODIFICATI ALLEGATI I E XIII DEL REGOLAMENTO REACH

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 16 marzo 2011 sono stati pubblicati i regolamenti (UE) n. 252/2011 e 253/2011, recante rispettivamente modifica dell'allegato I e XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che interessano essenzialmente i fabbricanti o gli importatori di sostanze chimiche o miscele che hanno presentato o debbono presentare all'ECHA il fascicolo tecnico per la registrazione

Il primo regolamento prevede la modifica dell'Allegato I del Regolamento REACH (DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E ALL'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA) al fine di adeguarne la terminologia al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Entra in vigore dal 5 aprile 2011 e si applica a decorrere dal 5 maggio 2011.

Il secondo regolamento , invece, prevede la modifica dell'Allegato XIII del Regolamento REACH (CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERSISTENTI, BIOACCUMULABILI E TOSSICHE, E DELLE SOSTANZE MOLTO PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULABILI) al fine di aggiornare i criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili. Entra in vigore il giorno 19 marzo 2011.

SOSTANZE ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI DI CUI DEVONO DOTARSI GLI IMPIANTI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO, RICARICA, MANUTENZIONE, DEPOSITO E SOSTITUZIONE DEGLI ACCUMULATORI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2011 è stato pubblicato il decreto 24 gennaio 2011, n. 20 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

In particolare si segnala il seguente estratto:

In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:

<u>PICCOLI IMPIANTI</u> (fino a 5 batterie)	del	50% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
<u>IMPIANTI MEDI</u> (fino a 20 batterie)	del	100% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
<u>GRANDI IMPIANTI</u> (oltre 20 batterie)	del	200% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati.

È fatto altresì obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nell'impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che riporta il volume di soluzione acida corrispondente alle diverse capacità e ricavata dalla media dei valori aritmetici comunicati dai fabbricanti.

N.RO ELEMENTI/TENSIONE DI ESERCIZIO

.	Contenuto elettrolito in litri						
	1 ELEM. 2V	6 ELEM. 12V	12 ELEM. 24V	18 ELEM. 36V	24 ELEM. 48V	36 ELEM. 72V	40 ELEM. 80V
Fino a 200 Ah	2	12	24	36	48	72	80
Fino a 450 Ah	4,5	27	54	81	108	162	180
Fino a 700 Ah	7	42	84	126	168	252	280
Fino a 1000 Ah	9	54	108	162	216	324	360
oltre 1000 Ah	12	72	144	216	288	432	480